

Bruxelles, 15 novembre 2019
(OR. en)

14038/19

LIMITE

DRS 60
COMPET 732
ECOFIN 989
FISC 434
CODEC 1620

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	13 novembre 2019
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	5134/19
n. doc. Comm.:	COM(2016) 198 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - (event.) Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

- Il 12 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto. Nel contesto di una più ampia strategia per un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'UE, il controllo pubblico dei pagamenti delle imposte può contribuire ad aumentare la fiducia dei cittadini e a rafforzare la responsabilità sociale delle imprese. La presente proposta stabilisce che le imprese multinazionali rendano pubbliche, con una specifica comunicazione, le imposte sul reddito pagate e altre informazioni pertinenti. A questi requisiti di trasparenza aggiuntivi dovranno conformarsi le imprese multinazionali con un fatturato superiore a 750 milioni di EUR, abbiano esse o no sede nell'UE. Per la prima volta non solo le imprese europee ma anche le società multinazionali non europee che esercitano attività economiche in Europa saranno soggette, tramite le loro succursali, agli stessi obblighi di comunicazione.

La proposta integra gli attuali obblighi di informativa finanziaria delle imprese a norma della direttiva contabile 2013/34/UE e non interferisce con questi requisiti in relazione ai rispettivi bilanci d'esercizio, per esempio per quanto riguarda la pubblicazione dei conti annuali.

La presente proposta non modifica le norme già in vigore in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di comunicazione paese per paese settoriale, sia per il settore bancario che per le industrie estrattive e forestali. Introduce tuttavia una clausola di esenzione per evitare la doppia comunicazione nel settore bancario, già soggetto alle rigorose norme sull'informativa al pubblico previste dalla normativa bancaria dell'UE. È in linea con la comunicazione in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili dell'OCSE e con la direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).

II. STATO DEI LAVORI

2. Il Gruppo "Diritto delle società" ha esaminato la proposta in diciotto occasioni durante le presidenze dei Paesi Bassi, slovacca, maltese, estone, rumena e finlandese. Nel corso dell'ultima riunione, il 12 novembre 2019, il Gruppo "Diritto delle società" (Addetti) ha esaminato il doc. 5134/19.
3. La presidenza presenta la proposta di compromesso allegata alla presente nota al fine di raggiungere un accordo sull'orientamento generale che dovrà essere approvata nel Consiglio "Competitività" il 28 novembre 2019. Si informano le delegazioni che le modifiche rispetto al documento precedente (doc. 5134/19) sono indicate in grassetto/sottolineato e le soppressioni con [...].
4. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella plenaria (doc. P8_TA-PROV(2019)0309) il 27 marzo 2019. La relazione presenta 58 emendamenti.

III. QUESTIONI IN SOSPESO

Dall'inizio dell'esame dettagliato della proposta sono stati compiuti considerevoli progressi; in questa fase rimangono due questioni in sospeso.

5. **Articolo 48 quater, paragrafo 3 bis: clausola di conformità o di spiegazione**

La proposta di compromesso della presidenza cerca di trovare un terreno comune che tenga conto delle differenti preoccupazioni espresse dagli Stati membri. Da una parte, la proposta di compromesso orienterebbe le imprese a comportarsi in maniera diligente nei casi di non divulgazione rafforzando in tal modo la responsabilità in materia di comunicazione. Dall'altra, la proposta di compromesso prorogherebbe i termini della non divulgazione a sei anni al fine di creare un equilibrio con una responsabilità rafforzata. Ai fini del compromesso, si propone il seguente testo:

- Aggiunta della seguente frase al considerando 9 bis:

"È riconosciuto che la divulgazione al pubblico di dati da inserire nella comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito potrebbe in determinati casi recare grave pregiudizio alla posizione commerciale di un'impresa, in quanto consentirebbe ai concorrenti non soggetti a obblighi di trasparenza analoghi di trarre conclusioni significative sulle sue attività correnti. Le imprese dovrebbero pertanto poter rinviare la divulgazione di determinate informazioni per un numero limitato di anni, a condizione che informino chiaramente del rinvio, ne forniscano una spiegazione motivata nella comunicazione **e documentino la base della motivazione.**"

- All'articolo 48 quater, nuovo paragrafo 3 bis:

Le informazioni di cui è altrimenti richiesta la comunicazione a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere omesse se la loro comunicazione potrebbe recare grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese cui si riferiscono.

Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella comunicazione, unitamente a una spiegazione motivata delle relative cause. Tali informazioni così omesse sono rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito entro un termine massimo di **sei** anni dalla data dell'omissione iniziale. Le informazioni riguardanti le giurisdizioni fiscali elencate nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non possono in alcun caso essere omesse.

6. Base giuridica

Uno dei principali temi di discussione durante i negoziati è stata la base giuridica della proposta. Le opinioni divergevano riguardo al fatto se si trattasse di un fascicolo di informativa finanziaria o di un fascicolo fiscale. Il Servizio giuridico del Consiglio ha emesso un parere in cui ha affermato che la base giuridica della direttiva dovrebbe essere l'articolo 115 TFUE (doc. 14384/16). La Commissione ribadisce la propria posizione secondo cui la base giuridica dovrebbe essere l'articolo 50, paragrafo 1, TFUE, come previsto nella proposta. Qualora la base giuridica del fascicolo dovesse essere modificata, questo richiederebbe un voto unanime del Consiglio (articolo 293, paragrafo 1, TFUE).

IV. CONCLUSIONI

7. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- raggiungere un accordo sulla base del testo di compromesso della presidenza figurante nell'allegato della presente nota;
- presentare il testo dell'orientamento generale al Consiglio "Competitività" del 28 novembre 2019; e
- invitare il Consiglio a
 - confermare l'accordo sull'orientamento generale e
 - invitare la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla base del presente orientamento generale al fine di raggiungere a un accordo in prima lettura.

2016/0107 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni
sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Nelle comunicazioni dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione"² e "Programma di lavoro della Commissione per il 2015 - Un nuovo inizio"³, la Commissione ha indicato come prioritaria la necessità di rispondere al bisogno di equità e trasparenza fiscale delle società europee.
- (2) In parallelo con il lavoro svolto dal Consiglio per combattere l'elusione dell'imposta sul reddito delle società, è necessario rafforzare il controllo pubblico delle imposte sul reddito delle società pagate dalle imprese multinazionali che svolgono attività nell'Unione, in quanto si tratta di un elemento essenziale per incoraggiare ulteriormente l'assunzione di responsabilità da parte delle imprese al fine di contribuire al benessere delle nostre società, promuovere un dibattito pubblico più informato e ripristinare la fiducia dei cittadini dell'Unione nell'equità dei sistemi fiscali nazionali. Un tale controllo pubblico può essere conseguito mediante la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, a prescindere dal luogo in cui è stabilita l'impresa madre apicale del gruppo multinazionale.

² COM(2015) 610 final del 27 ottobre 2015.

³ COM(2014) 910 final del 16 dicembre 2014.

- (3) A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 è stata introdotta una clausola di revisione nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ che chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre a carico delle grandi imprese di altri settori industriali l'obbligo di presentare con cadenza annuale la comunicazione paese per paese tenendo conto degli sviluppi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dei risultati delle iniziative europee correlate.

⁴ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(6) I cittadini dovrebbero poter esaminare tutte le attività di un gruppo quando questo abbia una qualche forma di stabilimento nell'Unione. Nel caso di gruppi che svolgono attività nell'Unione esclusivamente per il tramite di imprese figlie o succursali, le imprese figlie o succursali operative dovrebbero pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dell'impresa madre apicale nella misura in cui l'impresa figlia o la succursale dispone delle informazioni richieste. Se le informazioni richieste non sono disponibili, l'impresa figlia o la succursale dovrebbero spiegare nella comunicazione le ragioni di tale omissione. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità ed efficienza, l'obbligo di pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dovrebbe essere limitato alle imprese figlie medie o grandi stabilite nell'Unione o alle succursali di dimensioni comparabili aperte in uno Stato membro. È pertanto opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte, e ancora operanti, in uno Stato membro da un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione e avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE.

(6 bis) I gruppi multinazionali e, se del caso, determinate imprese autonome, dovrebbero rendere accessibile al pubblico la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito se esse superano una determinata dimensione nell'arco degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi, in funzione dei ricavi consolidati del gruppo o dei ricavi dell'impresa autonoma. Data la vasta gamma dei quadri di informativa finanziaria cui i bilanci possono conformarsi, per determinare l'ambito di applicazione, tali ricavi dovrebbero essere definiti come i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le imprese soggette al diritto di uno Stato membro e conformemente al quadro in materia di informativa finanziaria di uno Stato membro. L'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE e l'articolo 66, punto 2, della direttiva 91/674/CEE forniscono definizioni quanto alla determinazione dell'importo netto del volume d'affari rispettivamente di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazione. Per le altre imprese, i ricavi dovrebbero essere valutati in conformità del quadro in materia di informativa finanziaria sulla base del quale sono preparati tali bilanci. È opportuno osservare che "ricavi" ha una definizione diversa ai fini del contenuto della comunicazione.

- (6 ter) Al tempo stesso si sottolinea che, secondo le conclusioni del G20 e dell'OCSE, le comunicazioni paese per paese saranno utili unicamente ai fini della valutazione dei rischi ad alto livello legati ai prezzi di trasferimento. Le informazioni contenute nella comunicazione paese per paese non costituiscono di per sé prove risolutive dell'adeguatezza o meno dei prezzi di trasferimento e dell'opportunità o meno di utilizzare tali informazioni in sostituzione di un'analisi dettagliata dei prezzi di trasferimento di singole operazioni e di singoli prezzi sulla base di un'analisi funzionale e di un'analisi di comparabilità complete.
- (7) Allo scopo di evitare la doppia comunicazione nel settore bancario, è opportuno esentare dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva le imprese madri apicali e le imprese autonome soggette alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ che inseriscono nella comunicazione redatta in conformità dell'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE tutte le proprie attività e, se del caso, tutte le attività delle imprese affiliate incluse nel bilancio consolidato, comprese le attività non soggette alle disposizioni della parte tre, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

⁵ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁶ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- (8) La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dovrebbe fornire informazioni su tutte le attività di tutte le imprese affiliate di un gruppo consolidato da un'impresa madre apicale o, a seconda delle circostanze, su tutte le attività di un'impresa autonoma. Le informazioni dovrebbero limitarsi a quanto necessario per consentire un effettivo controllo pubblico, in modo da assicurare che la loro divulgazione non determini rischi o svantaggi sproporzionati per le imprese. Per questa ragione, l'elenco delle informazioni richieste è esaustivo. La comunicazione dovrebbe essere resa accessibile entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Eventuali periodi più brevi per la pubblicazione dei bilanci non dovrebbero applicarsi alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito. Le disposizioni del capo 10 bis della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni relative ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati.
- (8 bis) Onde evitare oneri amministrativi, nel predisporre una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito in conformità della presente direttiva le imprese dovrebbero essere autorizzate a preparare le informazioni sulla base delle specifiche in materia di rendicontazione di cui all'allegato III, sezione III, parti B e C della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, modificata. Per questa ragione, la comunicazione dovrebbe specificare il quadro di comunicazione utilizzato. La comunicazione potrebbe inoltre comprendere un testo esplicativo in caso di discrepanze sostanziali a livello di gruppo tra l'importo delle imposte maturate e quello delle imposte pagate, tenendo conto degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti.
- (9) Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, le informazioni relative alle attività delle multinazionali dovrebbero essere presentate con un livello di dettaglio elevato anche quando si riferiscono a determinate giurisdizioni fiscali di paesi terzi particolarmente problematiche. Per tutte le altre attività svolte in paesi terzi, le informazioni dovrebbero essere fornite in modo aggregato, a meno che l'impresa non intenda fornire informazioni più dettagliate.

(9 bis) È riconosciuto che la divulgazione al pubblico di dati da inserire nella comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito potrebbe in determinati casi recare grave pregiudizio alla posizione commerciale di un'impresa, in quanto consentirebbe ai concorrenti non soggetti a obblighi di trasparenza analoghi di trarre conclusioni significative sulle sue attività correnti. Le imprese dovrebbero pertanto poter rinviare la divulgazione di determinate informazioni per un numero limitato di anni, a condizione che informino chiaramente del rinvio, ne forniscano una spiegazione motivata nella comunicazione **e documentino la base della motivazione.**

Da leggersi in combinato disposto con l'articolo 48 quater, paragrafo 3 bis.

(10) Allo scopo di rafforzare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, è opportuno che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale o delle imprese autonome stabilite nell'Unione e soggette all'obbligo di redigere, pubblicare e mettere a disposizione la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito siano collettivamente responsabili di garantire la conformità ai presenti obblighi di comunicazione. Poiché i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie stabilite nell'Unione e controllate dall'impresa madre apicale stabilita al di fuori dell'Unione o la persona o le persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità della succursale potrebbero avere una conoscenza solo parziale del contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito predisposta dall'impresa madre apicale, o potrebbero essere solo parzialmente in grado di ottenere tali informazioni o comunicazione dall'impresa madre apicale, la loro responsabilità nella pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dovrebbe essere limitata. Qualora tali informazioni o tale comunicazione non siano fornite, l'impresa figlia dovrebbe pubblicare e rendere accessibile una dichiarazione in merito ai motivi per cui non è stato possibile pubblicare e rendere accessibile la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito.

- (11) Per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'ambito di applicazione e al rispetto degli obblighi di comunicazione, gli Stati membri potrebbero esigere che uno o più revisori legali o una o più società di revisione dichiarino se l'impresa è tenuta o meno a redigere una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito.
- (12) La presente direttiva si propone di aumentare la trasparenza e il controllo pubblico in materia di imposta sul reddito delle società adeguando il quadro giuridico vigente sugli obblighi imposti alle società in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE. Come affermato dalla Corte di giustizia, in particolare nella causa C-97/96 *Verband deutscher Daihatsu-Händler*⁷, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE menziona l'obiettivo di tutela dei terzi in generale senza distinguere o escludere categorie fra questi ultimi. Inoltre, l'obiettivo di conseguire la libertà di stabilimento, assegnato in termini molto ampi alle istituzioni in virtù dell'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, non può essere limitato dalle disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 2, del TFUE. Poiché la presente direttiva non riguarda l'armonizzazione delle imposte, bensì soltanto l'obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, l'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, rappresenta la base giuridica adeguata.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia, del 4 dicembre 1997, C-97/96 *Verband deutscher Daihatsu-Händler*, ECLI:EU:C:1997:581.

(12 bis) Per assicurare il pieno funzionamento del mercato interno e condizioni di parità tra le imprese multinazionali dell'Unione europea e dei paesi terzi, la Commissione dovrebbe continuare a vagliare le possibilità di accrescere l'equità e la trasparenza fiscale.

(14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (16) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁸, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 48 bis a 48 sexies e dall'articolo 51 si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed

⁸ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte, e ancora gestite, in uno Stato membro da un'impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I. L'articolo 2 si applica a tali succursali nella misura in cui sono applicabili a dette succursali gli articoli da 48 bis a 48 sexies e l'articolo 51.";

2) è inserito il seguente capo 10 bis:

"Capo 10 bis

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Articolo 48 bis

Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) "impresa madre apicale": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;
- 2) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa madre di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi e i costi sono presentati come riconducibili a un'unica entità economica;
- 3) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o no ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società;
- 4) "impresa autonoma": un'impresa che non fa parte di alcun gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11.

2. Ai fini dell'articolo 48 ter si intende per:

"ricavi" lo stesso significato di:

- 1) "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni", per le imprese soggette al diritto di uno Stato membro che non applicano i principi contabili internazionali adottati sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002, o
- 2) "ricavi", quali definiti dal quadro di informativa finanziaria o ai sensi del quadro di informativa finanziaria, sulla base dei quali sono preparati i bilanci, per le altre imprese.

Articolo 48 ter

Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni
sull'imposta sul reddito

1. Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale e che alla data di chiusura del bilancio hanno realizzato per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi ricavi consolidati complessivi di importo superiore a 750 000 000 EUR, come risulta dai loro bilanci consolidati, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi.

Gli Stati membri esigono che le imprese disciplinate dalla loro legislazione nazionale che sono imprese autonome e che alla data di chiusura del bilancio hanno realizzato per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi ricavi complessivi di importo superiore a 750 000 000 EUR, come risulta dai loro bilanci d'esercizio, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi.

1 bis. Gli Stati membri non applicano le norme di cui al paragrafo 1 alle imprese autonome, alle imprese madri apicali e loro affiliate qualora tali imprese, comprese le loro succursali, siano giuridicamente presenti o abbiano una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente soltanto nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale.

2. Gli Stati membri non applicano le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese autonome e alle imprese madri apicali qualora tali imprese e loro affiliate pubblichino informazioni a norma dell'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE comprensive di informazioni sulle loro attività e su tutte le attività di tutte le imprese affiliate incluse nei bilanci consolidati di tali imprese madri apicali.
3. Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale che alla data di chiusura del bilancio ha realizzato per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi ricavi consolidati complessivi di importo superiore a 750 000 000 EUR, come risulta dai suoi bilanci consolidati, e che non è soggetta al diritto di uno Stato membro, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito riguardante tale impresa madre apicale e relativa al più recente degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi, nella misura in cui l'impresa figlia dispone di tali informazioni o di tale comunicazione. Se le informazioni o la comunicazione non sono disponibili, l'impresa figlia chiede alla propria impresa madre apicale non soggetta al diritto di uno Stato membro di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere al suo obbligo.

Qualora tali informazioni o tale comunicazione non siano fornite, l'impresa figlia pubblica e rende accessibile una dichiarazione in merito ai motivi per cui non è stato possibile pubblicare e rendere accessibile la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito.

- 3 bis. Un'impresa figlia tenuta a pubblicare la dichiarazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, che superi la soglia di cui al paragrafo 1 per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi, redige, pubblica e rende accessibile anche la propria comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi, come previsto ai paragrafi 1 e 1 bis.

4. Gli Stati membri esigono che le succursali aperte, e ancora gestite, nei loro territori da un'impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro pubblicino e rendano accessibili una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale o dell'impresa autonoma di cui alla lettera a) del presente paragrafo relativa al più recente degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi, nella misura in cui la o le persone incaricata(e) delle formalità relative alla pubblicità di cui all'articolo 48 sexies, paragrafo 2, dispongono di tali informazioni o di tale comunicazione. Qualora tali informazioni o tale comunicazione non siano disponibili, detta persona o persone chiedono all'impresa madre apicale non soggetta al diritto di uno Stato membro o all'impresa autonoma di cui alla lettera a) del presente paragrafo di fornire tutte le informazioni necessarie per adempiere ai loro obblighi. Qualora tali informazioni o tale comunicazione non siano fornite, le succursali pubblicano e rendono accessibile una dichiarazione in merito ai motivi per cui non è stato possibile pubblicare e rendere accessibile la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito.

Gli Stati membri non applicano il primo comma del presente paragrafo alle succursali i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non hanno superato almeno per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi la soglia definita dalla legislazione di ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al presente paragrafo unicamente alle succursali che rispondono ai seguenti criteri:

- a) l'impresa che ha aperto e ancora gestisce la succursale è un'impresa affiliata di un gruppo la cui impresa madre apicale non è soggetta al diritto di uno Stato membro e che alla data di chiusura del bilancio ha realizzato per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi ricavi consolidati complessivi di importo superiore a 750 000 000 EUR, come risulta dai suoi bilanci consolidati, o un'impresa che non è un'impresa affiliata e che alla data di chiusura del bilancio ha realizzato per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi ricavi complessivi di importo superiore a 750 000 000 EUR, come risulta dai suoi bilanci, e

- b) l'impresa madre apicale di cui alla lettera a) non ha un'impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 3.
6. Gli Stati membri non applicano le norme di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo se una comunicazione sulle informazioni relative all'imposta sul reddito è redatta in conformità dell'articolo 48 quater e:
- a) è resa accessibile
- i) al pubblico sul sito web dell'impresa madre apicale non soggetta al diritto di uno Stato membro o dell'impresa autonoma non soggetta alla normativa di uno Stato membro;
- ii) in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione;
- iii) entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario per il quale è redatta la comunicazione, e
- b) indica il nome e la sede legale dell'impresa figlia o il nome e l'indirizzo della succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in conformità dell'articolo 48 quinquies, paragrafo 1.
7. Fatto salvo il paragrafo 1 bis del presente articolo, ciascuno Stato membro può esigere che le imprese figlie e le succursali soggette al diritto di tale Stato membro e controllate da un'impresa madre apicale redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito qualora l'importo dei ricavi complessivi, come risulta dai loro bilanci, sia superiore a 750 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi e non sia stata redatta, pubblicata e messa a disposizione alcuna comunicazione conformemente al presente articolo.

Contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito contiene informazioni relative a tutte le attività dell'impresa autonoma o dell'impresa madre apicale, comprese quelle di tutte le imprese affiliate consolidate nel bilancio, relative all'esercizio finanziario pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:
 - a) il nome dell'impresa madre apicale o dell'impresa autonoma, l'esercizio finanziario in questione e la valuta utilizzata;
 - a) una breve descrizione della natura delle attività;
 - b) il numero di dipendenti che è il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio finanziario;
 - c) i ricavi che sono:
 - i) la somma dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, altri proventi di gestione, proventi da partecipazioni, esclusi i dividendi ricevuti da imprese affiliate, proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, altri interessi e proventi assimilati elencati negli allegati V e VI della presente direttiva, oppure
 - ii) i ricavi quali definiti dal quadro di informativa finanziaria o ai sensi del quadro di informativa finanziaria, sulla base dei quali sono preparati i bilanci esclusi le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese affiliate;

- d) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
- e) l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio finanziario, vale a dire l'importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell'esercizio finanziario da imprese e succursali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- f) l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, vale a dire l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio finanziario da imprese o succursali nella pertinente giurisdizione fiscale, e
- g) l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio finanziario.

Ai fini del primo comma, lettera c), i ricavi comprendono le operazioni realizzate con parti correlate.

Ai fini del primo comma, lettera e), l'importo attuale delle imposte fa riferimento unicamente alle attività dell'impresa nell'esercizio finanziario corrente e non comprende imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.

Ai fini del primo comma, lettera f), le imposte versate comprendono ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all'interno di un gruppo.

Ai fini del primo comma, lettera g), per "utili non distribuiti" si intende la somma degli utili degli esercizi finanziari precedenti e del pertinente esercizio finanziario oggetto di una decisione di non distribuzione. Per quanto riguarda le succursali, gli utili non distribuiti sono comunicati dall'impresa che ha aperto e ancora gestisce la succursale.

2 bis. Gli Stati membri consentono che le informazioni elencate nel paragrafo 2 corrispondano alle specifiche di rendicontazione di cui all'allegato III, sezione III, parti B e C della direttiva 2011/16/UE.

3. La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 o 2 bis separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda più giurisdizioni fiscali, le informazioni sono raggruppate a livello di Stato membro.

La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 o 2 bis del presente articolo separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che al termine dell'esercizio finanziario precedente sia riportata nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali⁹, a meno che la comunicazione confermi esplicitamente che, fatta salva la responsabilità di cui al successivo articolo 48 sexies, le imprese affiliate del gruppo soggetto alla legislazione di tale giurisdizione fiscale non abbiano operazioni dirette con imprese affiliate dello stesso gruppo soggette al diritto di un qualsiasi Stato membro.

⁹ Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione, GU C 403 del 9.11.2018, pag. 4.

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 o 2 bis in modo aggregato.

Le informazioni sono collegate a ciascuna giurisdizione fiscale pertinente sulla base della presenza giuridica, dell'esistenza di una sede fissa di attività economica o di un'attività economica permanente che, in ragione delle attività del gruppo o dell'impresa autonoma, può essere soggetta all'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.

Qualora le attività di diverse imprese affiliate possano essere soggette all'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa affiliata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale.

Le informazioni relative a una particolare attività non sono collegate simultaneamente a più di una giurisdizione fiscale.

3 bis. Le informazioni di cui è altrimenti richiesta la comunicazione a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere omesse se la loro comunicazione potrebbe recare grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese cui si riferiscono. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella comunicazione, unitamente a una spiegazione motivata delle relative cause.

Tali informazioni così omesse sono rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito entro un termine massimo di [...] **sei** anni dalla data dell'omissione iniziale.

Le informazioni riguardanti le giurisdizioni fiscali elencate nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non possono in alcun caso essere omesse.

4. La comunicazione può comprendere, se del caso a livello di gruppo, un testo esplicativo per chiarire le eventuali discrepanze rilevanti tra gli importi comunicati a norma del paragrafo 2, lettere e) e f), tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti.

6. La valuta utilizzata nella comunicazione delle informazioni relative all'imposta sul reddito è la valuta nella quale sono presentati i bilanci consolidati dell'impresa madre apicale o i bilanci d'esercizio dell'impresa autonoma. Gli Stati membri non esigono che per la comunicazione sia utilizzata una valuta differente da quella usata per il bilancio.

Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 3 bis, secondo comma, l'impresa figlia utilizza per la comunicazione la valuta usata per i suoi bilanci d'esercizio.

7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, può essere convertita nella valuta nazionale. Tale conversione deve applicare il tasso di cambio al *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = la data dell'entrata in vigore della presente direttiva]*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e può aumentare o diminuire le soglie di non più del 5% al fine di ottenere un importo arrotondato nella valuta nazionale.

Le soglie di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 3 e 4, sono convertite in un importo equivalente nella valuta nazionale di ogni paese terzo pertinente applicando il tasso di cambio al *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = la data dell'entrata in vigore della presente direttiva]*, arrotondato al migliaio più vicino.

8. Nella comunicazione è specificato se la stessa è stata predisposta conformemente al paragrafo 2 o 2 bis del presente articolo.

Pubblicazione e accessibilità

1. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito o la dichiarazione di cui all'articolo 48 ter è pubblicata entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario per il quale la comunicazione è redatta secondo le modalità stabilite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE e, se pertinente, conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/666/CEE del Consiglio.

- 1 bis. La comunicazione o la dichiarazione pubblicata conformemente al paragrafo 1 è resa accessibile al pubblico entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario per il quale la comunicazione è redatta:
 - a) sul sito web dell'impresa, qualora si applichi l'articolo 48 ter, paragrafo 1, o
 - b) sul sito web dell'impresa figlia o sul sito web di un'impresa affiliata, qualora si applichi l'articolo 48 ter, paragrafo 3 bis, o
 - c) sul sito web della succursale o sul sito web dell'impresa che ha aperto la succursale o sul sito web di un'impresa affiliata, qualora si applichi l'articolo 48 ter, paragrafo 4.

- 1 ter. Gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo se la comunicazione pubblicata a norma del paragrafo 1 è contestualmente resa accessibile al pubblico sul sito web del registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, a titolo gratuito per qualsiasi terzo situato all'interno dell'Unione. Il sito web delle imprese e delle succursali di cui al paragrafo 1 bis contiene informazioni sull'esenzione e il riferimento al sito web del registro pertinente.

2. La comunicazione di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, resta accessibile sul sito web pertinente per un minimo di cinque anni consecutivi.

Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito

1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale o delle imprese autonome di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, ovvero dell'impresa figlia il cui importo dei ricavi consolidati complessivi sia superiore a 750 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi, come disposto dall'articolo 48 ter, paragrafo 3 bis, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità degli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.
2. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 3, della presente direttiva e alla persona o alle persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità di cui all'articolo 13 della direttiva 89/666/CEE in relazione alla succursale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 4, della presente direttiva, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta in linea con l'articolo 48 quater, e sia pubblicata e resa accessibile in conformità dell'articolo 48 quinquies.

Dichiarazione del revisore legale

Gli Stati membri possono esigere che, qualora i bilanci di un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro debbano essere sottoposti a revisione da parte di uno o più revisori legali o di una o più società di revisione, il revisore o i revisori legali o la società o le società di revisione dichiarino nella relazione di audit se l'impresa è tenuta o meno a redigere una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito in conformità dell'articolo 48 ter.

Articolo 48 nonies

Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento degli articoli da 48 bis a 48 septies si applichino al più tardi a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio finanziario avente inizio il o dopo il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = un anno dopo il termine ultimo di recepimento].

Articolo 48 decies

Relazione

La Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull'impatto degli stessi. La relazione valuta se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito abbia consentito di ottenere risultati adeguati e proporzionati, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza e un contesto competitivo alle imprese.

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva].";

3) l'articolo 49 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13 e all'articolo 46, paragrafo 2 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 54.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁰.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, e dell'articolo 46, paragrafo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

¹⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = due anni dopo l'entrata in vigore]*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente